

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 429/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, ARGIOLAS

il 6 giugno 2017

Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre uno strumento normativo necessario a costituire il presupposto per le politiche di promozione e comunicazione dirette a sostenere la domanda turistica nei periodi di bassa stagione al fine di distribuire i flussi turistici sia in termini temporali, avendo come obiettivo l'allungamento della attuale stagione turistica, che territoriali, estendendo i benefici economici della spesa turistica a prodotti e destinazioni non tipicamente estivi.

La percezione dell'offerta turistica isolana da parte dei mercati internazionali è ancorata al prodotto marino-balneare, sebbene le statistiche degli ultimi anni mostrino un sempre maggior interesse dei turisti stranieri verso i periodi immediatamente a ridosso della stagione estiva. I dati sugli arrivi e le presenze turistiche a disposizione evidenziano la prevalenza della domanda straniera rispetto a quella nazionale proprio nei mesi di maggio, settembre ed ottobre. Nel contempo prendono forma e si sviluppano nuovi prodotti turistici suscettibili di attrarre turisti oltre la stagione estiva. Si pensi al prodotto "Borghi", ai "Cammini", agli "short-break" per le città, al cosiddetto turismo attivo e sportivo. Il tutto, occorre sottolineare, in un contesto altamente competitivo dove ogni destinazione è potenzialmente raggiungibile in breve tempo.

La domanda turistica della bassa stagione è caratterizzata da una minore permanenza media rispetto alla stagione estiva, che riflette una minore disponibilità di tempo libero a disposizione. I dati della permanenza media registrati nelle strutture isolate nell'anno 2016 dimostrano l'assunto: permanenza gennaio 1,97 giorni; febbraio 1,80; marzo 1,99; aprile 2,36; maggio 3,24; giugno 4,58; luglio 5,79; agosto 6,16; settembre 4,82; ottobre 3,62; novembre 2,16; dicembre 1,84.

In un simile contesto appare evidente che il trasporto aereo costituisce il sistema più consono ad assecondare le caratteristiche della domanda in bassa stagione, specie, ma non solo, con riferimento

ai mercati internazionali.

Il disegno di legge consente, quindi, di poter destinare specifiche risorse ad interventi di promozione e comunicazione che mirino alla destagionalizzazione della domanda turistica, influenzando in via diretta sulla competitività della destinazione Sardegna ed indirettamente delle imprese, consentendo la creazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e, conseguentemente, nuovi mercati, incrementando il numero delle presenze annue e migliorandone la distribuzione territoriale.

Il testo si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto della legge, riconoscendo il ruolo strategico delle politiche di destagionalizzazione dei flussi turistici attuate attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo.

L'articolo 2 reca l'autorizzazione di spesa per un orizzonte temporale pluriennale, riferito alla bassa stagione. L'orizzonte triennale appare la dimensione temporale minima perché l'investimento possa esplicare i suoi effetti in considerazione dello strumento di riferimento.

L'articolo 3 rimanda alla Giunta la fissazione degli indirizzi strategici, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi finalizzati alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

L'articolo 4 contempla la copertura finanziaria, ponendo le risorse necessarie in capo all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore, che si propone sia immediata dati i ristretti tempi a disposizione in relazione all'adozione dei successivi atti necessari a dare avvio alle campagne promozionali entro la fine dell'anno.

**Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)
del 31 maggio 2017**

Oggetto	Disegno di legge concernente "interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla de-stagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo"
Proponente	Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
Testo analizzato del 30 maggio 2017	

Parte I - Profili tecnico-normativi di diritto interno

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una normativa che non incide sulla disciplina vigente. Si valuta peraltro se inserire la norma all'interno della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo).

1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 - Ulteriori considerazioni

All'art. 1, appare necessario precisare che le attività effettuate dalla Regione avvengono "nel rispetto del diritto dell'Unione europea" al fine di evitare che in sede applicativa possano essere adottati degli atti in contrasto con tale normativa.

Parte II - Profili tecnico-normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 - Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Se si prevede, come indicato in precedenza, che le attività effettuate dalla Regione avvengano nel rispetto del diritto dell'Unione europea è possibile affermare che lo schema di disegno di legge rispetti la normativa dell'Unione europea.

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici dell'Unione europea.

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

In Consiglio regionale sono stati depositati i seguenti progetti di legge nella materia del turismo:

- 1) PROPOSTA DI LEGGE N. 372 presentata dai Consiglieri regionali DEDONI - COSSA - CRISPONI il 17 ottobre 2016 - Interventi per l'incremento del turismo "fuori stagione";
- 2) PROPOSTA DI LEGGE N. 339 presentata dai Consiglieri regionali BUSIA - DESINI il 17 giugno 2016 - Legge quadro per il turismo regionale;
- 3) PROPOSTA DI LEGGE N. 320 presentata dai Consiglieri regionali LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FOR-

MA - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio il 3 maggio 2016 - Norme in materia di turismo.

3.2 - Correttezza delle definizioni

La proposta di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

La proposta di disegno di legge non contiene alcun riferimento normativo.

3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Lo schema di disegno di legge non modifica o abroga disposizioni vigenti.

3.5. - Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

L'art. 1, non contiene le finalità, bensì l'oggetto della legge, e pertanto è stato modificato il titolo dell'articolo nella sezione "testo alternativo".

Si veda la sezione "testo alternativo" per le altre modifiche.

Testo alternativo
(in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Art. 1
Oggetto

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, la Regione attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo.

Art 2
Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione **previsti dall'articolo 1**, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 3
Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità attuative **degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1**.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 04, (Cap. SC07.0627)

Anno 2017 euro 4.800.000,00

Anno 2018 euro 12.000.000,00

Anno 2019 euro 12.000.000,00

Anno 2020 euro 12.000.000,00

In aumento

Missione 07 - Turismo, Programma 01, (Cap.)

Anno 2017 euro 4.800.000,00

Anno 2018 euro 12.000.000,00

Anno 2019 euro 12.000.000,00

Anno 2020 euro 12.000.000,00

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

~~È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario e relatore di minoranza - ANEDDA - COMANDINI - CONTU - GAIA, relatore di maggioranza - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

Relazione di maggioranza

On.le GAIA

pervenuta il 27 giugno 2017

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 429 nella seduta del 14 giugno 2017.

In tale sede l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio ha proceduto all'illustrazione, articolo per articolo, del testo, evidenziando come attraverso di esso si intendano attivare delle politiche di promozione e comunicazione dirette a sostenere la domanda turistica nei periodi di bassa stagione, allungando la stagione turistica ed estendendo l'offerta a prodotti e destinazioni non tipicamente estivi.

Nel corso della medesima seduta la Commissione, ritenuto di condividerne l'impostazione, ha approvato, a maggioranza, gli articoli del disegno di legge n. 429 e ha deliberato di richiedere il parere della Terza Commissione sulle norme di carattere finanziario, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento interno, sospendendo l'approvazione finale del testo in esame.

La Terza Commissione, con nota del 21 giugno 2017 ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge e ha proposto talune modifiche al disposto dell'articolo 4 (Norma finanziaria).

Preso atto del parere della Terza Commissione, la Quinta Commissione, nella seduta di mercoledì 21 giugno 2017 ha esitato, a maggioranza, il disegno di legge n. 429, modificando l'articolo 4 nel senso richiesto dalla Terza Commissione.

La Commissione per le attività produttive, competente in materia di turismo, nella maggioranza dei suoi componenti, ha condiviso la ratio del disegno di legge: il turismo rappresenta una voce fondamentale della nostra economia, ma è innegabile che i risultati raggiunti, nonostante il trend positivo, sono ben lontani dall'essere soddisfacenti se si guarda alle potenzialità della nostra terra, all'unicità del nostro patrimonio naturale, paesaggistico e culturale.

La maggiore criticità continua ad essere rappresentata dalla concentrazione del flusso turistico quasi solo balneare, limitato alla stagione estiva e quasi solo nelle coste, con le comprensibili ripercussioni negative su tutta la filiera turistica e ricettiva, a partire dalle strutture prese d'assalto a luglio e agosto, e vuote o semivuote nel resto dell'anno, dai flussi occupazionali segnati dalla precarietà, dalle difficoltà e disagi legati alle migliaia di presenze che affollano i centri costieri solo nei mesi caldi.

Flussi turistici meglio programmati e distribuiti, tanto nel corso dell'anno che sul territorio regionale, promuovendo anche la Sardegna non balneare, sono obiettivi che la Regione deve raggiungere in tempi brevi, per realizzare un "sistema turismo" che ci veda non più semplici esecutori, ma costruttori delle politiche di sviluppo dei nostri territori.

Come si evince dal report (citato dall'Assessora) sulle permanenze medie riferite al 2016, il turista che arriva in Sardegna (come peraltro accade a livello globale) si sposta prevalentemente in aereo e la scelta della meta è decisa in maniera preponderante sulla base della comodità ed economicità del volo.

Luogo di partenza e luogo di destinazione devono essere collegati con voli diretti e a costi accessibili; lo dimostra per tutti il pesantissimo calo dei flussi turistici determinato dalla "fuga" del vettore low cost dall'aeroporto di Alghero, dove la cancellazione di quasi tutte le tratte coperte da Ryanair ha messo in ginocchio tantissime imprese del nord Sardegna, ma anche del nuorese, territori in cui l'economia turistica ed il suo importante indotto avevano beneficiato dell'arrivo della compagnia irlandese e che hanno drammaticamente subito gli effetti del suo abbandono.

Il disegno di legge che oggi stiamo discutendo parte quindi dal riconoscimento della centralità dei collegamenti aerei per la crescita e lo sviluppo del turismo e prevede interventi propedeutici alla promozione della bassa stagione "al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale" come prevede l'articolo 1.

Il mio e il nostro impegno deve far sì che questa legge rappresenti un primo passo verso la definizione di una strategia basata su un piano regionale di intermodalità che coinvolga tutti gli scali aeroportuali e i porti ed i principali mezzi di trasporto (pullman, autobus, treni, noleggio biciclette e auto) secondo gli standard del mercato turistico europeo, attraverso collegamenti stradali e ferroviari più efficienti tra gli aeroporti, i porti e le località turistiche.

Relazione di minoranza

On.le TEDDE

pervenuta il 27 giugno 2017

Il disegno di legge che si propone all'attenzione dell'Aula, pur essendo la prima iniziativa in materia di destagionalizzazione di questa legislatura degna di questo nome, è caratterizzato da una totale e pericolosa indeterminatezza. Detto che è positivo che oltre 48 milioni di euro vengano "spostati" dall'Assessorato dei trasporti a quello del turismo, artigianato e commercio, il giudizio sui contenuti dell'articolato è severo.

È evidente che si parte col piede sbagliato, nonostante l'obiettivo ambizioso e gli strumenti finanziari cospicui, senza uno straccio di progetto o di idea, tranne quella "lapalissiana" che occorre promuovere l'offerta turistica nei mesi di spalla. Ma senza nemmeno articolare la volontà del legislatore sardo che in questa partita corre il rischio di svolgere il ruolo poco dignitoso di semplice collettore di risorse.

Il disegno di legge, per il vero oltremodo laconico, propone al Consiglio regionale di stanziare 40,8 milioni di euro al buio per destagionalizzare i flussi turistici, rinviando alla Giunta regionale per la scelta dei criteri e interventi. Giunta che, giova rammentarlo, per tre anni e mezzo non è stata capace di varare neanche una bozza di piano di incentivi al low cost che comunque era ed è consentito dalla disciplina comunitaria.

In secondo luogo, non dimentichiamo la decisione assunta dalla Giunta regionale nel 2016 di investire 6 milioni per promuovere l'immagine della Sardegna presso gli aeroporti sardi, assimilabile ad una eventuale ed assurda decisione della Fiat di pubblicizzare le auto all'interno di fabbriche e saloni italiani anziché in tutto il mondo. Gli esiti di questa promozione sono stati asfittici: l'aeroporto di

Alghero solo nel 2016 ha perso 340 mila passeggeri. Mentre con 6 milioni di euro investiti nel low cost avremmo potuto avere 1 milione di visitatori e oltre 550 milioni di ricadute nel sistema Sardegna e conseguenti maggiori entrate anche per le casse pubbliche in termini di Irpef e Iva.

In sede di audizione in Commissione V l'Assessore del turismo, artigianato e commercio ha precisato che verrà mutuato il "modello Abruzzo", che è un piano di promozione turistica per certi versi innovativo perché parametrato e pagato anche in base agli effettivi risultati raggiunti in termini di presenze sul territorio. Un piano che prevede tre azioni basate su collegamenti con mercati internazionali consolidati e con consolidati e innovativi mercati nazionali. Ma v'è una differenza sostanziale rispetto alla Sardegna: in Abruzzo c'è solo un aeroporto e in Sardegna ce ne sono tre. Da ciò emerge la necessità che il Consiglio regionale tracci la strada che la Giunta dovrà percorrere e declinare nel dettaglio in tema di ripartizione delle risorse fra i tre scali isolani prevedendo anche un equo benchmark sia in termini cronologici che in termini di caratteristiche delle quote di traffico che non devono riferirsi alla CT1.

Anche in funzione delle considerazioni testé fatte e degli esiti negativi della precedente iniziativa riteniamo che al Consiglio regionale non si possa chiedere un atteggiamento fideistico. Il legislatore regionale deve disegnare la cornice all'interno della quale la Giunta regionale deve muoversi per investire queste imponenti risorse e stabilirne i tempi. Non si può chiedere al legislatore sardo di stanziare oltre 40 milioni per interventi di promozione e comunicazione senza consentire ai consiglieri regionali di decidere dove, come e quando investire le risorse. La Giunta deve intervenire solo sulla disciplina attuativa e di dettaglio. Se è vero che la norma di legge deve rivestire il carattere dell'astrattezza e, quindi, si deve riferire ad una serie ipotetica di fatti, è altrettanto vero che l'astrattezza non può trascendere nella indeterminatezza. Peraltro, accettare supinamente i contenuti astratti del disegno di legge della Giunta, si corre il serio rischio di vedere violato in sede di attuazione di regole indefinite il principio di ragionevolezza secondo il quale occorre evitare di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, o situazioni disomogenee in modo eguale.

La Terza Commissione, nella seduta del 20 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato n. 1

Parere sul disegno di legge n. 429

(Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo)

Il presente disegno di legge autorizza la spesa pluriennale di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per l'attivazione "di politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea".

Con esclusivo riferimento ai profili finanziari, si rileva quanto segue:

La mancanza della relazione tecnica di cui all'articolo 33, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (legge regionale di contabilità), come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), non consente di valutare la congruità degli stanziamenti autorizzati in relazione alle finalità perseguite dalla legge.

La copertura finanziaria della spesa di euro 12 milioni relativa all'annualità 2020 risulta non idonea. Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza costituzionale e contabile il rinvio della copertura finanziaria alla legge di bilancio è ammissibile solo con riferimento alle spese continuative e ricorrenti, caratterizzate cioè "da una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari" e non, come nella fattispecie in esame, anche con riferimento alle autorizzazioni pluriennali di spese per le quali, invece, oltre alla specifica indicazione dell'onere per ciascuno degli esercizi interessati è richiesta anche la esplicita indicazione dei mezzi di copertura (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 190/2014, n. 26/2013, n. 70/2012).

Ciò premesso, si suggerisce alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4 (Norma finanziaria) nei seguenti termini:

"1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020, in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177).

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modificazioni e integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - programma 04 (Altre modalità di trasporto) - titolo 1 (spese correnti) - capitolo SC07.0627

2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000

in aumento

missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - titolo 1 (spese correnti) - capitolo SC06.0177

2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Finalità

Finalità

1. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, la Regione attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

(identico)

Art. 2

Art. 2

Autorizzazione di spesa

Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione secondo quanto previsto all'articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

(identico)

Art. 3

Art. 3

Criteri

Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

(identico)

Art. 4

Art. 4

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177). Agli stessi oneri si provvede:

- a) per gli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione di pari quota delle risorse già iscritte in conto della missione 10

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2 sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre

- programma 04 - titolo 1 (capitolo SC07.0627) del bilancio regionale per gli stessi anni;
- b) per l'anno 2020, nei limiti delle risorse stanziare in conto della corrispondente missione, programma e titolo del bilancio regionale per lo stesso anno.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC06.0177)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale area), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC06.0177)		
2017	euro	4.800.000
2018	euro	12.000.000
2019	euro	12.000.000.

Art. 5

Entrata in vigore

(identico)